

## ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

**OGGETTO:** Obbligo di invio telematico delle denunce di malattia professionale.  
Utilizzo della PEC quale modalità di invio delle denunce per lavoratori cessati dal servizio o ex dipendenti di aziende cessate.

A seguito della entrata in vigore, a decorrere dal 1° luglio 2013, dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'INAIL da parte delle imprese<sup>1</sup>, è stata segnalata da alcune aziende l'impossibilità di fornire, in fase di compilazione della denuncia di malattia professionale, le informazioni richieste nei campi della procedura telematica relativi ai "**Dati esposizione al rischio**", in talune particolari circostanze per le quali il reperimento delle stesse, entro i termini a disposizione del datore di lavoro per l'inoltro della denuncia, risulta oggettivamente complesso.

In dettaglio, ciò si verifica, oltre che nella fattispecie prevista in procedura<sup>2</sup>, anche quando la denuncia viene effettuata per **lavoratori cessati dal servizio o ex dipendenti di aziende cessate** il cui rapporto di lavoro sia proseguito nei confronti del datore di lavoro tenuto all'obbligo della denuncia (c.d. ultimo datore di lavoro).

Nelle casistiche sopra esposte, infatti, l'acquisizione delle informazioni relative alla esposizione al rischio da parte del datore di lavoro denunciante, seppure funzionale alla trattazione della domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative, necessita di un lasso di tempo maggiore di quello previsto a termini di legge, fermo restando l'obbligo di trasmissione delle stesse, successivamente all'invio della denuncia o su richiesta dell'Istituto.

<sup>1</sup> Cfr. circolare Inail n. 34 del 27 giugno 2013.

<sup>2</sup> Nel caso in cui l'esposizione al rischio riguardi un rapporto di lavoro con datore di lavoro diverso dal denunciante.

Ciò premesso, in attesa della programmata rivisitazione della procedura per l'invio on line delle denunce di malattia professionale, al fine di contemperare, per le fattispecie sopra esposte, l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 53 con quello di invio telematico, è consentita la trasmissione via PEC del *modulo 101 Prest.* da parte dei datori di lavoro che si trovino nella impossibilità di fornire, entro i termini previsti, le informazioni di cui trattasi.

Al modulo trasmesso tramite PEC dovrà in ogni caso essere allegata una nota esplicativa contenente le suddette motivazioni che hanno impedito l'utilizzo della procedura telematica.

Ciò considerato, nelle more del rilascio delle implementazioni procedurali, quindi, si invitano le Strutture in indirizzo a trattare le casistiche sopra indicate, solo se debitamente documentate, in analogia a quella già disciplinata dalla circolare Inail n. 34/2013<sup>3</sup>.

IL DIRETTORE CENTRALE  
f.to dott. Luigi Sorrentini

---

<sup>3</sup> Nel caso in cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per l'invio delle denunce, i datori di lavoro siano impossibilitati ad adempiere all'obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate nell'utilizzo dei servizi on line, dovranno trasmetterle all'Inail, inviando via PEC gli appositi moduli, allegando, quando possibile, la stampa della schermata di errore restituita dal sistema.